

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 18/2020

OGGETTO: Proroga dei termini per sostenere le prove di esame della patente di guida e dei fogli rosa - Decreto Ministero dei Trasporti 10 marzo 2020 - Comunicato Ministero dei Trasporti sulla proroga al 30 giugno 2020 delle CQC e patentini ADR

Il Ministero dei Trasporti, sempre nell'ottica di contenere la diffusione del Covid-19, ha prorogato i termini per sostenere le prove di esame della patente e di validità del foglio rosa.


In particolare, gli esami di teoria dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'articolo 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore richiesta entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Allo stesso modo le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

Inoltre si informa che sul sito del Ministero dei Trasporti è presente un comunicato in cui si apprende che la Ministra De Micheli ha firmato un decreto (ancora non disponibile) per quanto concerne la proroga delle CQC e dei patentini ADR per il trasporto di merci pericolose; in particolare le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sull'intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2005, n. 28, recante “Nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l’art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l’autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

D E C R E T A

Art. 1

(Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada)

1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

Il Capo del Dipartimento
Dott.ssa Speranzina De Matteo